



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

UFFICIO SEGRETERIA

ORDINANZA SINDACALE n. 8 / 2019

OGGETTO: ORDINANZA CONCERNENTE MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI ARTIFICI PIROTECNICI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER IL CAPODANNO 2019.

IL SINDACO

Premesso

- che in questi anni si è diffusa in Italia la consuetudine di festeggiare il Capodanno con il lancio di petardi e botti di vario genere;
- che ogni anno la cronaca nazionale riferisce il sequestro, da parte delle forze dell'ordine, di ingenti quantitativi di artifici pirotecnici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione e di infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone, per imprudenza o imperizia nell'utilizzo di simili prodotti;
- che esiste un oggettivo pericolo, potenzialmente causabile dai petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre a generare in loro una evidente reazione di spavento, che li porta frequentemente a perdere l'orientamento, può esporli anche al rischio di smarrimento;
- che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive;

Atteso che l'Amministrazione Comunale è particolarmente attenta al problema e intende promuovere nel periodo antecedente il capodanno una specifica attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale;

Rilevato che nella definizione delle misure di prevenzione, occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla normativa vigente, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purchè, ovviamente, siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita, né di vietarne l'impiego in ambito privato;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicanze che tale tradizione può avere per la sicurezza propria e degli altri;

Richiamati:

- l'art.57 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. Del 18/06/1931, n.773;
- il regolamento comunale di Polizia Urbana;

Visti

- il D.Lgs 31/03/1998 n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art.4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n.59;
 - la L.R. 02/02/2010 n.6 "Testo Unico delle Leggi regionali in materia di commercio e fiere;
 - il D.M. Dell'Interno 9/8/2011 "Modificazioni agli allegati A,B,C, al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940 n.635 recante attuazione dell'art.18, secondo comma, del D.Lgs 4 aprile 2010 n.58 e classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti, ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973";
 - il D.Lgs 18/08/2000 n.267;
- tutto ciò premesso;

Ordina

dalle ore 16:00 del **31 dicembre 2019** - alle ore 24:00 del **6 gennaio 2020**

l'assoluto divieto a qualsivoglia persona, ente, gruppo, associazione o simili di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio o in genere, di fare esplosioni o accensioni pericolose, sparare mortaretti, petardi, bombette, castagnette o simili apparecchi, accensione di lanterne volanti:

- in tutti i luoghi pubblici in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di qualsiasi tipo;
- in tutte le vie, le piazze e le aree pubbliche dove transitano o siano presenti delle persone,
- all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali;

demanda

agli agenti tutori dell'ordine e della sicurezza pubblica di fare osservare la presente;

L'inosservanza delle suddette disposizioni, qualora la legge non disponga diversamente, sarà punita con sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria;

avverte

che contro il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

dispone

di pubblicare all'albo on line di questo Ente il presente atto e di trasmetterne copia alle autorità competenti in ordine alla Pubblica Sicurezza.

Dosolo, 28/12/2019

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)